

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

INSTALLAZIONE IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI, PUBBLICATA LEGGE REGIONALE

Legge regionale Emilia-Romagna 29 maggio 2026 n. 5, Bur 29 maggio 2026, n. 135

La nuova legge regionale dell'Emilia-Romagna sugli impianti alimentati a fonti rinnovabili disciplina l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (Fer) sul territorio regionale al fine di garantire la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali.

La legge persegue l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree nelle quali installare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW incrementali rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020. A tale scopo prevede un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW e assegna priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, favorendo così l'utilizzo di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica e definendo regole che mirano a evitare l'utilizzo indiscriminato di suolo fertile a uso agricolo.

Per gli impianti che impattano il territorio sono comunque previste dalla nuova normativa misure di riequilibrio ambientale e compensazione a beneficio delle comunità locali. Al fine di ridurre i costi e aumentare la competitività del sistema produttivo e logistico regionale viene fortemente incentivato l'autoconsumo energetico (diretto e diffuso), nell'ottica di una migliore efficienza, autonomia e indipendenza energetica.

NUOVE FIGURE DI REATO IN MATERIA AMBIENTALE

Dlgs 21 aprile 2026, n. 81
GU n. 13 del 18 maggio 2026

Il 2 giugno 2026 entra in vigore il Dlgs 21 aprile 2026 che attua la direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente e che sostituisce le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce. Il decreto introduce nel codice penale il nuovo articolo 452-bis relativo al commercio di prodotti inquinanti, che punisce chiunque abusivamente immette sul mercato o mette in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque cagioni

una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo, del sottosuolo e di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il decreto prevede aggravanti in caso di pericoli alla vita e all'incolumità delle persone, danni a specie protette, aree vincolate o ecosistemi estesi e durevoli. Il testo inasprisce inoltre le pene per l'uso illecito di sostanze lesive dell'ozono, prevedendo la reclusione da 2 a 5 anni e multe fino a 80.000 euro, introducendo un sistema sanzionatorio a due livelli per i gas fluorurati a effetto serra, basato su arresto e ammende.

Entro il 21 maggio 2027 il Governo dovrà adottare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

ELETTROSMOG: SI PRONUNCIA IL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza Consiglio di Stato 10 aprile 2026, n. 2869

La sentenza in commento stabilisce che i Comuni non possono vietare l'installazione di antenne radio e impianti di telecomunicazione con la sola motivazione della difformità formale ai piani locali.

Anche se il piano urbanistico comunale identifica aree idonee, i Comuni non possono per ciò solo precludere automaticamente l'esame di soluzioni alternative proposte dagli operatori, ma devono dimostrare in modo puntuale che le aree alternative individuate nei piani di localizzazione assicurano una effettiva equivalenza del servizio, svolgendo un'istruttoria tecnica accurata, volta a verificare la qualità del segnale.

Le infrastrutture per telecomunicazioni rispondono infatti a un preminente interesse

generale in quanto sono opere di pubblica utilità in base al Codice delle comunicazioni elettroniche.

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA CLIMATICA NELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI

<https://va.mite.gov.it/it-IT/comunicazione/DettaglioDirezione/5873>

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto tecnico di Bei-Jaspers, hanno predisposto le "Linee guida per l'integrazione della verifica climatica nelle valutazioni ambientali".

Le Linee guida forniscono il quadro di riferimento operativo per integrare la verifica climatica: valutazione obbligatoria per accedere ai finanziamenti della politica di coesione europea nella Valutazione ambientale strategica (Vas) e nella Valutazione di impatto ambientale (Via). L'integrazione proposta mira a favorire l'adozione di piani e programmi e la selezione di progetti infrastrutturali sempre più in linea con gli obiettivi di resilienza ai fenomeni climatici cronici ed estremi, mediante l'adozione di misure preventive di adattamento. L'integrazione inoltre incrementa l'efficienza delle valutazioni ambientali secondo il principio di non duplicazione delle valutazioni ed è pertanto auspicabile non solo laddove la verifica climatica sia richiesta al fine di accedere ai finanziamenti della politica di coesione europea, ma in tutti i casi in cui sia ritenuta opportuna dai proponenti dei progetti, dai finanziatori e dalle Autorità competenti.

